



Comune di Iglesias

Affidamento del servizio di servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni alla società in house Iglesias Servizi S.r.l.

Relazione ex artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022.

Sommario

| | |
|--|-----------|
| PARTE I – RELAZIONE EX ART. 14 DEL D.LGS. 201/2022..... | 3 |
| INTRODUZIONE..... | 3 |
| SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO | 6 |
| A.1 - Contesto giuridico | 6 |
| A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto | 6 |
| SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO..... | 8 |
| B.1 - Caratteristiche del servizio | 8 |
| B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni | 10 |
| 1. Obblighi di servizio pubblico..... | 10 |
| 2. Compensazioni economiche e conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato | 11 |
| SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA..... | 12 |
| Specificazione della modalità di affidamento prescelta e verifica della sussistenza dei requisiti dell'in house providing..... | 12 |
| SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA | 12 |
| D.1 - Risultati attesi..... | 12 |
| D.2 - Comparazione con opzioni alternative | 13 |
| D.3 Esperienza della gestione precedente | 14 |
| D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio | 14 |
| SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ | 14 |
| E.1 - Piano economico-finanziario | 14 |
| E.2 - Monitoraggio | 14 |
| PARTE II – RELAZIONE EX ART. 17 DEL D.LGS. 201/2022..... | 16 |
| Conclusioni | 17 |

PARTE I – RELAZIONE EX ART. 14 DEL D.LGS. 201/2022

INTRODUZIONE

La presente relazione è finalizzata a ottemperare a quanto previsto dall'art. 14, commi 2-3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" secondo il quale: *"2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra-compensazioni".

Il Comune di Iglesias (di seguito, anche, solo "Comune" o "Amministrazione") detiene la partecipazione al 100% del capitale sociale di Iglesias Servizi S.r.l., società operante secondo il modello in house providing per conto dello stesso ente.

Iglesias Servizi S.r.l. risulta attualmente affidataria, per conto del Comune di Iglesias, di diversi servizi fra i quali anche quello relativo alla gestione del servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni. Considerato che il contratto relativo al servizio suddetto è scaduto il 31.12.2024 ed è stato prorogato sino al 31 dicembre 2025, e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento del medesimo, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, approfonditamente valutata l'ipotesi di affidamento in house a Iglesias Servizi S.r.l., con la presente relazione si intende dunque dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni tecnico-economiche posti a fondamento della decisione del Comune di affidare, secondo la formula dell'in house providing, alla predetta società interamente pubblica e partecipata dal Comune di Iglesias al 100%, il servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni, come meglio descritto nel prosieguo, per la durata di un anno con decorrenza stimata dal 01/01/2026 al 31/12/2026, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi.

| INFORMAZIONI DI SINTESI | |
|---|---|
| Oggetto dell'affidamento | Servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni |
| Importo dell'affidamento | <p>€ 273.174,51 IVA esclusa così ripartito:</p> <p>a) € 155.449,67 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 600,00, quale importo per servizio ordinario a canone annuo IVA esclusa;</p> <p>b) € 117.724,84 quale importo extra canone opzionale per servizi straordinari annuo IVA esclusa così distinta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 77.724,84 quale importo extra canone opzionale per servizi straordinari annuo IVA esclusa di cui al successivo art.3; • € 40.000,00 per la fornitura e posa in opera di ombrellini, il noleggio e posa di luminarie e altri eventuali elementi di arredo urbano. |
| Ente affidante | Comune di Iglesias C.F. 00376610929 |
| Tipo di affidamento | Concessione di servizio |
| Modalità di affidamento | <p>Specificare una delle possibili opzioni tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affidamento diretto a società <i>in house</i> (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c) |
| <u>*Solo in caso di affidamento <i>in house</i></u> | <ul style="list-style-type: none"> • Iglesias Servizi S.r.l. C.F./P.I. 03258720923; • 100% partecipata dal Comune di Iglesias; • Non vi sono partecipazioni private; • Art. 5, comma 1, dello Statuto – “Oggetto società <i>in house providing</i>” Art. 24 dello Statuto – “Controllo analogo” disciplina il controllo analogo esercitato dall’Ente nei confronti della Società <i>in house</i> • Non sono presenti Patti parasociali • Art. 5, comma 3, dello Statuto - “Oggetto società <i>in house providing</i>” impone che più dell’80% del fatturato sia svolto in favore dell’ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società partecipata • Descrizione e quantificazione dell’attività svolta nei confronti dell’ente affidante, con specifica indicazione della eventuale ulteriore attività prestata in favore di soggetti terzi certificata dall’organismo controllo/revisore contabile |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Superamento soglie di rilevanza comunitaria - SI |
| Durata dell'affidamento | 1 anno dal 01/01/2026 al 31/12/2026, eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi |
| Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare: | Il servizio oggetto dell'affidamento interessa il Comune di Iglesias e la popolazione interessata dalla fornitura del servizio è di circa 25.000 abitanti |

| <u>Soggetto responsabile della compilazione</u> | |
|--|--|
| Nominativo | Alessandro Mulas |
| Ente di riferimento | Comune di Iglesias |
| Area/servizio | Dirigente del Settore IV tecnico-manutentivo |
| Telefono | 0781274333 |
| Email/PEC | alessandro.mulas@comune.iglesias.ca.it protocollo.comune.iglesias@pec.it |
| Data di redazione | settembre 2025 |

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Sono due le fonti legislative principali che regolano gli affidamenti in house, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016) e il Testo unico sulla disciplina dei servizi pubblici locali (D.lgs. 201/2022), entrato in vigore il 31/12/2022. Il nuovo codice degli appalti in realtà non porta particolari innovazioni in materia e rinvia al D.lgs. 201/2022.

Gli artt. 14, comma 2, e 17, comma 2, del citato D.Lgs. 201/2022 prevedono - ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, nonché della qualificata motivazione ai fini dell'affidamento in house – lo sviluppo dei seguenti punti, che sono oggetto del prosieguo della presente relazione e che costituiscono la relazione prevista dal sopra citato art. 14, comma 2:

- I) caratteristiche economiche del servizio da prestare;
- II) investimenti infrastrutturali;
- III) caratteristiche tecniche del servizio;
- IV) situazione delle finanze pubbliche e costi per l'ente locale;
- V) costi per gli utenti;
- VI) risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative; congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, nonché efficienza ed economicità;
- VII) riferimento a esperienze paragonabili;
- VIII) risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica;
- IX) qualità del servizio offerto;
- X) verifiche periodiche di cui all'articolo 30 D.Lgs. 201/2022;
- XI) le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta;
- XII) gli obblighi di servizio pubblico;
- XIII) le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni;
- XIV) ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;
- XV) riferimento agli atti ed agli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9;
- XVI) i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta;
- XVII) obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;
- XVIII) risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.

Inoltre, in data 25 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 639 del 31 agosto 2023, recante la “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art.8 del D.lgs. n. 201/2022”. Con nota del 02.10.2023, ANCI ha redatto le prime linee guida a supporto degli adempimenti di cui alla normativa tecnica sopra citata.

Nella redazione presente relazione si è tenuto conto di quanto prospettato dal ministero.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Per la redazione della presente relazione si è tenuto conto delle indicazioni ANAC contenute nel comunicato del 27 giugno 2023, il quale annunciava che, nella sezione dedicata alla Trasparenza degli affidamenti, l'autorità avrebbe reso disponibili gli schemi di provvedimento utili per la predisposizione della relazione sulla modalità di gestione del servizio e della motivazione qualificata per l'affidamento a società in house. Di tali riferimenti si è pertanto tenuto conto nella stesura del presente atto.

Inoltre, a seguito della pubblicazione del Decreto direttoriale MIMIT R. n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di

competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022", si è tenuto conto sia delle linee guida per la redazione del PEF ad esso allegate che dello schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità.

| INDICATORI DI QUALITA' | | |
|--|------------------------------|---|
| Descrizione | Tipologia indicatore | Servizi di facchinaggio e supporto alle manifestazioni |
| Qualità contrattuale | | |
| Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.) | qualitativo | Si |
| Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio | quantitativo | Si |
| Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio | quantitativo | Si |
| Tempo di attivazione del servizio | quantitativo | Si |
| Tempo di risposta motivata a reclami | quantitativo | Si |
| Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati | quantitativo | Si |
| Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi | quantitativo | Si |
| Cicli di pulizia programmata | quantitativo | Si |
| Carta dei servizi | qualitativo | Si |
| Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni | qualitativo | Si |
| Qualità tecnica | | |
| Mappatura delle attività relative al servizio | qualitativo | Si |
| Mappatura delle attrezzature e dei mezzi | qualitativo | Si |
| Predisposizione di un piano di controlli periodici | qualitativo | Si |
| Obblighi in materia di sicurezza del servizio | qualitativo | Si |
| Accessibilità utenti disabili | qualitativo | Si |
| Altri indicatori | qualitativo e/o quantitativo | a discrezione dell'ente |
| Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico | | |
| Accessi riservati | quantitativo | Si |
| Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico | qualitativo e/o quantitativo | a discrezione dell'ente |

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Il Comune di Iglesias, attraverso la società che sarà incaricata, ha come obiettivo di organizzare il servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni, con le caratteristiche del servizio pubblico e universale.

Si riportano qui di seguito le attività comprese nell'appalto meglio descritte nel capitolato tecnico:

- esecuzione delle attività di facchinaggio all'interno degli edifici scolastici, comprese le aree esterne di pertinenza del Comune, e degli edifici istituzionali, al fine di effettuare spostamenti di suppellettili e attrezzature e garantirne la disponibilità ad espletare il servizio richiesto;
- esecuzione delle attività di facchinaggio all'esterno degli edifici scolastici e delle sedi istituzionali compreso il trasloco di attrezzature, arredi e macchinari da un immobile all'altro;
- esecuzione delle attività di facchinaggio a supporto delle manifestazioni e degli eventi organizzati e patrocinati dall'amministrazione comunale quali trasporto di transenne, sedie, materiali e attrezzature varie. Allestimento spazi, presidio di varchi e accessi;
- gestione del servizio al fine di conseguire il massimo beneficio in termini di qualità ed efficienza, requisiti indispensabili per il conseguimento del risultato in tempi rapidi;
- garantire interventi tempestivi e adeguati negli edifici scolastici e istituzionali;
- garantire modalità di gestione tese ad ottenere un risparmio di gestione attraverso la prevenzione, riduzione dei disagi e del tempo totale o parziale di inutilizzabilità degli immobili;
- elaborazione di proposte di migliorie e innovazioni nella gestione miranti a ridurre il costo del servizio e/o migliorare i tempi di intervento e la propria disponibilità;
- collaborare con il personale del comune concorrendo all'esecuzione degli interventi e lavori necessari per garantire la buona riuscita delle manifestazioni;
- esecuzione di attività di facchinaggio a supporto dell'Ufficio Tecnico ed Elettorale in occasione delle tornate elettorali.

Il servizio di facchinaggio interno comprende tutte le attività relative a movimentazioni da effettuarsi all'interno degli immobili indicati nel capitolato ovvero di quelli che il Comune di Iglesias dovesse acquisire nell'arco temporale di vigenza del contratto. Si riportano di seguito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le possibili attività che l'Aggiudicataria sarà chiamata a svolgere, nell'ambito del facchinaggio interno, secondo le indicazioni del personale tecnico del Comune di Iglesias, espressamente incaricato:

- movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il montaggio di quegli arredi che, per le loro dimensioni e/o peso, non si dovessero riuscire a spostare montati e/o a far passare per porte o varchi;
- movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc.;
- smontaggio di pareti divisorie e relativo montaggio delle stesse nei locali indicati compreso il fissaggio alla parete o a pavimento di mobili e di attrezzature. Sarà cura dell'Impresa aggiudicataria conteggiare e tenere da conto del ferramenta ricavata dallo smontaggio dell'articolo, riponendone l'eventuale avanzo nei magazzini preposti dell'amministrazione. Della mancanza o della perdita per incuria di tale ferramenta ne risponde integralmente la ditta appaltatrice;
- imballaggio - ove richiesto - degli arredi e/o del materiale cartaceo in appositi contenitori destinati alla movimentazione. L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire a propria cura gli imballi per la salvaguardia del materiale (es. nastri adesivi da imballo, cellophane, pluriball, teloni, coperte, scatole di cartone per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti) idonei ad effettuare trasporti anche di oggetti fragili;
- smontaggio, movimentazione e ri-assemblaggio di postazioni di lavoro (PC, telefoni, singoli gruppi di continuità ed eventuale stampante individuale, etc.);
- movimentazione e riposizionamento di stampanti condivise, fotocopiatrici, telefoni, fax, scanner, ecc.;
- sistemazione di archivi correnti, compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;
- quant'altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito dell'operazione.

Il servizio di facchinaggio esterno consiste nell'espletamento dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco e comprende le attività di movimentazione da effettuarsi tra le diverse sedi del Comune di Iglesias dislocate nel

territorio comunale comprese quelle che il Comune di Iglesias dovesse acquisire nell'arco temporale di vigenza del contratto. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili attività che l'Aggiudicataria sarà chiamata a svolgere, nell'ambito del facchinaggio esterno, secondo le indicazioni del personale del Comune di Iglesias, espressamente incaricato:

- movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di quegli arredi che, per le loro dimensioni e/o peso, non si dovessero riuscire a spostare montati e/o a far passare per porte o varchi;
- smontaggio e movimentazione di pareti divisorie e relativo montaggio delle stesse nei locali indicati, compreso il fissaggio alla parete o a pavimento di mobili e di attrezzature. Sarà cura dell'Impresa aggiudicataria conteggiare e tenere conto della ferramenta ricavata dallo smontaggio dell'articolo, riponendone l'eventuale avanzo nei magazzini preposti dell'Amministrazione. Della mancanza o della perdita per incuria di tale ferramenta ne risponde integralmente la ditta appaltatrice;
- impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle ed oggetti in genere;
- smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (scrivanie, armadi, librerie, cassettiere, tende etc.);
- smontaggio, imballaggio, trasporto e ri-assemblaggio di postazioni di lavoro (PC, telefoni, singoli gruppi di continuità ed eventuale stampante individuale, etc.);
- imballaggio e trasporto stampanti condivise e non, fotocopiatrici, telefoni, fax, scanner, ecc.;
- posizionamento accurato ed ancorato di tutti i beni oggetto di trasferimento sulle attrezzature utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose (es. nastri adesivi da imballo, cellophane, pluriball, teloni, coperte, scatole di cartone per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti);
- trasporto con mezzi dell'aggiudicataria nei luoghi indicati;
- disimballaggio, montaggio e sistemazione dei beni traslocati;
- posizionamento ordinato nella nuova collocazione;
- carico e trasporto, a spese dell'Aggiudicataria, dei materiali di risulta e di ogni altro materiale non più idoneo, da smaltire nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti.

Il servizio di assistenza e supporto alle manifestazioni consiste nell'espletamento dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco a supporto delle manifestazioni comprendente le attività di allestimento degli spazi, presidio dei varchi e dei punti di accesso da effettuarsi negli spazi aperti o chiusi individuati dal Comune di Iglesias nel territorio comunale riportati nei piani di sicurezza. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili attività che l'Aggiudicataria sarà chiamata a svolgere, nell'ambito del facchinaggio esterno, secondo le indicazioni del personale del Comune di Iglesias, espressamente incaricato:

- movimentazione di sedie, transenne, palchi, elementi di arredo urbano, luminarie e addobbi vari compreso lo smontaggio ed il rimontaggio di quegli elementi che, per le loro dimensioni e/o peso, non si dovessero riuscire a spostare montati e/o a far passare per porte o varchi;
- recupero con propri mezzi presso le sedi di altri comuni di sedie, transenne, palchi, etc., compresa la restituzione degli stessi a manifestazioni concluse;
- smontaggio e movimentazione di pareti divisorie e relativo montaggio delle stesse negli spazi indicati, compreso il fissaggio alla parete o a pavimento elementi e di attrezzature. Sarà cura dell'Impresa aggiudicataria conteggiare e tenere conto della ferramenta ricavata dallo smontaggio dell'articolo, riponendone l'eventuale avanzo nei magazzini preposti dell'Amministrazione. Della mancanza o della perdita per incuria di tale ferramenta ne risponde integralmente la ditta appaltatrice;
- smontaggio ed imballaggio di materiale (transenne, sedie, palchi, arredo urbano, addobbi, luminarie etc.);
- smontaggio, imballaggio, trasporto e ri-assemblaggio di elementi e strutture (palchi, quinte, elementi di arredo urbano, luminarie, addobbi etc.);
- posizionamento accurato ed ancorato di tutti i beni oggetto di trasferimento sulle attrezzature utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose (es. nastri adesivi da imballo, cellophane, pluriball, teloni, coperte, scatole di cartone per traslochi o contenitori in altro materiale indeformabile e/o imbottiti);
- trasporto con mezzi dell'aggiudicataria nei luoghi indicati;
- disimballaggio, montaggio e sistemazione dei beni traslocati;
- posizionamento ordinato nella nuova collocazione;

- carico e trasporto, a spese dell'Aggiudicataria, dei materiali di risulta e di ogni altro materiale non più idoneo, da smaltire nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti.
- presidio dei varchi e degli accessi alle manifestazioni, secondo le modalità e il tempo richiesto dal comune di Iglesias e/o indicato nei piani di sicurezza.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

1. Obblighi di servizio pubblico

Preliminarmente, si osserva che il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo) che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile. In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il concetto di obbligo di servizio pubblico è pertanto direttamente connesso all'esigenza di assicurare l'universalità e l'accessibilità dei servizi pubblici.

Il servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni è un servizio pubblico locale non a rete di rilevanza economica e in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso agli utenti.

A tal fine il Comune di Iglesias ha individuato i seguenti obblighi di servizio pubblico e universale che il gestore affidatario dovrà assicurare attraverso adeguati standard quanti- qualitativi:

- Eguaglianza: l'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti;

- Imparzialità: il Gestore avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità;

- Continuità: l'erogazione del servizio pubblico dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al Gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile;

- Partecipazione: la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Gestore dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate;

- Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza: il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza;

- Legittimità: per l'espletamento dei servizi il Gestore dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici in vigore.

Inoltre, vi sarà l'obbligo di assicurare la continuità della gestione e di rendicontare i risultati conseguiti, nonché

tutti gli ulteriori obblighi di servizio pubblico tipici del suddetto servizio.

I servizi al pubblico occupano in questo contesto un ruolo fondamentale perché è attraverso di essi che avviene il primo contatto tra utente/visitatore e l'istituzione pubblica. Il modo di organizzarli ed intenderli costituisce la prima vera percezione della qualità dell'offerta.

2. Compensazioni economiche e conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato

In riferimento alla conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato si premette quanto segue.

In primis, per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108.

Gli aiuti di Stato, concessi per via amministrativa o per legge, possono determinare distorsioni della concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni; essi possono essere compatibili con il Trattato di Lisbona, solo se realizzano obiettivi di comune interesse chiaramente definiti.

Ai sensi dell'art. 107/2 del TFUE gli aiuti sono ammessi quando:

- consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.);
- rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato" (se erogato a bilanciamento degli effetti distorsivi della concorrenza, l'aiuto è considerato compatibile).

Il compito di verificare se vi sia il giusto equilibrio tra gli effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi in termini di comune interesse è affidato alla Commissione europea (Direzione Generale Concorrenza), che ha competenza esclusiva in materia di aiuti di Stato.

Il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea è parte integrante della politica di concorrenza UE garantendo uguaglianza di condizioni a tutte le imprese che operano sul mercato interno europeo.

Il compito dello Stato membro è quello di cercare di contemperare l'esigenza nazionale di accrescere l'efficienza del mercato dal punto di vista economico con le esigenze di equilibrio dei mercati sotto il profilo della concorrenza. Ogni progetto che preveda la concessione di un nuovo beneficio deve essere tempestivamente notificato, insieme a tutte le informazioni necessarie, dallo Stato membro interessato alla Commissione UE che adotta in merito una decisione con la quale stabilisce se l'agevolazione in questione è compatibile con le regole del Trattato.

La Commissione avvia il procedimento formale di esame se verifica che il provvedimento notificato presenta dubbi sulla compatibilità col mercato comune (art. 108 del TFUE).

Al termine del procedimento (Regolamento UE n. 1589/2015 che codifica il Regolamento UE n. 659/1999), la Commissione può adottare:

- una decisione "positiva" con la quale dichiara l'aiuto compatibile;
- una decisione "negativa" con la quale dichiara la misura incompatibile e, nel caso l'aiuto sia stato già erogato, ne ordina il recupero;
- una decisione "condizionale" con la quale dichiara la misura compatibile, ma assoggetta la sua attuazione a condizioni.

L'erogazione di un corrispettivo, dal Comune all'affidatario di un proprio servizio/attività (in particolare quanto quest'ultimo operi in house providing), risulta totalmente estraneo alla tematica degli Aiuti di Stato, nella misura in cui l'affidamento avvenga a condizioni economiche ragionevolmente allineate a quelle del mercato.

Si può dunque affermare l'esclusione di un aiuto di Stato quando la compensazione rappresenta una contropartita delle prestazioni effettuata dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quella delle società che fanno loro concorrenza.

Per il servizio in oggetto il corrispettivo contrattualmente pattuito è adeguato a remunerare, ai valori di mercato, le prestazioni richieste alla società in house e pertanto non rappresenta aiuto di Stato ed è automaticamente compatibile con il diritto comunitario. Si precisa altresì che, per il servizio in oggetto, non sono previste compensazioni in favore della società in house.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Specificazione della modalità di affidamento prescelta e verifica della sussistenza dei requisiti dell'in house providing

Il servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni è un servizio pubblico locale non a rete e rientra nel novero di cui all'art. 4, comma 2 lettera a), del D.lgs. 175 / 2016 (*"le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: ... produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*).

L'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 prevede le seguenti modalità di gestione dei servizi pubblici locali:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società in house;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il Comune di Iglesias ha deciso di affidare il servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni alla società Iglesias Servizi S.r.l., già affidataria del servizio medesimo.

Iglesias Servizi S.r.l. è una società in house providing, interamente partecipata dal Comune di Iglesias, e rispetta i parametri di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del succitato D.lgs. 175/2016 in quanto svolge in favore del Comune attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e, in particolare, eroga i servizi di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a).

La società possiede inoltre i requisiti richiesti dall'ordinamento per operare secondo la formula "in house providing", come di seguito illustrati.

1. Controllo analogo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 175/2016, il controllo analogo è "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata".

L'art. 5, comma 1, dello statuto societario dispone che *"La società ha come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e d) del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. a favore dell'Ente pubblico o degli Enti pubblici soci che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto"*. L'art. 24 indica le forme e le modalità con cui il Comune esercita sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura

2. Assenza di capitali privati.

Iglesias Servizi S.r.l. è una società in house interamente partecipata dal Comune di Iglesias che ne esercita l'attività di direzione, coordinamento e controllo con le modalità vigenti presso il Comune stesso tali da garantire l'esercizio del controllo c.d. analogo a quello esercitato sui propri uffici.

3. Attività prevalente.

La società svolge la totalità dell'attività in favore del Comune di Iglesias. Lo statuto prevede comunque l'obbligo di rispettare il limite della provenienza di almeno l'80% del fatturato dallo svolgimento di attività affidate dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e consente la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, così come previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 175/2016.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

Nell'ambito del presente affidamento Iglesias Servizi S.r.l. si occuperà di tutte le fasi di attività correlate alla gestione del servizio facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni.

La gestione dovrà soddisfare i requisiti di qualità del servizio, con gli obiettivi di:

- rispondere in maniera tempestiva e adeguata alle richieste di supporto e intervento;
- svolgere i compiti d'istituto previsti dalla normativa vigente, delegati dal Comune all'Appaltatore, in modo

efficace ed efficiente;

- conseguire il massimo beneficio in termini di qualità ed efficienza, requisiti indispensabili per il conseguimento del risultato in tempi rapidi;
- garantire la buona riuscita delle manifestazioni.

Inoltre, in termini di qualità del servizio, la presenza in loco delle risorse della società in house conduce ragionevolmente a tempi di risposta immediati, a fronte di problematiche tecniche e operative da risolvere, in particolare nel rapporto con gli utenti finali.

Il contratto di servizio prevederà attività di monitoraggio e controllo, nonché la previsione di questionari di gradimento destinati agli utenti finali, e la partecipazione del cittadino attraverso l'accesso alle informazioni, la presentazione di reclami, la formulazione di osservazioni.

I benefici derivanti alla collettività dalla forma di gestione prescelta sono derivabili dall'osservazione di tutti i punti precedenti, in termini di:

- migliori risultati economici derivanti dall'affidamento in house rispetto alle alternative di gestione;
- maggiore prontezza di una società comunale in house, ad esempio ad un concessionario terzi, nel rispondere alle esigenze del servizio e degli utenti, in relazione al controllo analogo esercitato dal Comune sulla società affidataria, alla presenza di quest'ultima in loco, alle sinergie ottenibili con la stessa in relazione all'integrazione tra il servizio facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni e gli altri servizi/attività svolti, a matrice simile o comunque vicina (altre attività strumentali a favore del Comune);
- coerenza di statuto, contratto dei servizi, carta dei servizi rispetto alla normativa ed alla giurisprudenza amministrativa in house ed alla necessità di operare come da due punti precedenti.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

Non si pone, per complessità, costo ed onerosità, l'alternativa della società mista pubblico privato ex art. 17 D.Lgs. 175/2016.

Il confronto si può porre con la concessione a terzi, in esito a procedura di evidenza pubblica, ex art. 15 D.Lgs. 201/2022.

L'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, adottando per ciascun affidamento *“un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse externalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”*.

Relativamente all'analisi della congruità economica delle prestazioni che l'Iglesias Servizi S.r.l. andrà a svolgere, si è rilevato che sul mercato è possibile reperire servizi analoghi, tuttavia i costi aziendali che propone l'Iglesias Servizi S.r.l., tenuto conto dell'assenza di vocazione commerciale dell'azienda, congiuntamente agli esigui costi di utile riscontrati annualmente attraverso i controlli, sia in termini di costi diretti che costi indiretti, fa emergere un consistente risparmio in capo all'amministrazione concedente.

Nondimeno tra gli ulteriori criteri che hanno condotto a ritenere congruo l'affidamento alla Società in house si citano, in modo esemplificativo e non esaustivo, inoltre:

- la qualità e la professionalità del personale utilizzato, che ha già un know how e un bagaglio di conoscenze stratificate nel tempo nello svolgimento prolungato di funzioni proprie dell'Ente;
- retribuzioni eque, poiché la società in house è soggetta all'osservanza di oneri stringenti in materia di tutela del lavoro;
- l'osservanza da parte della Società in house delle normative in tema di appalti pubblici, trasparenza, anticorruzione, pubblicità, privacy, antimafia, che produce un valore aggiunto rispetto alla sola economicità, intesa solo in senso di risparmio di costi, rafforzando ulteriormente le ragioni del mancato ricorso al mercato. Inoltre, la gestione con un soggetto che opera in house riduce il rischio di contenzioso poiché i rapporti tra affidante e affidatario sono sicuramente più flessibili, elastici e fluidi, essendo di fatto i due soggetti organi di un

medesimo ente. Eventuali attriti e criticità possono essere risolti mediante apertura di una trattativa tra le parti, così riducendo il rischio che l'ente sia tenuto ad accollarsi oneri derivanti da un contenzioso giudiziale.

D.3 Esperienza della gestione precedente

Il servizio facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni è attualmente affidato alla società in house Iglesias Servizi S.r.l., così come altri servizi pubblici.

Si può affermare che la gestione del servizio è stata attuata positivamente; pertanto nell'optare per l'affidamento in house del servizio relativamente al periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026 si è tenuto conto proprio delle caratteristiche della società affidataria in ordine all'affidabilità della stessa e alla capacità di operare con flessibilità per raggiungere gli obiettivi dell'Amministrazione. Inoltre, la continuità con la precedente gestione consente di non disperdere il know how acquisito.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

Spetta all'ente locale determinare la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale. Tale termine, così come stabilito dall'articolo 19, comma 1 del D.lgs. 201/2022, non può essere fissato in misura superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti al momento dell'affidamento e riportati nel contratto di servizio. Per i servizi pubblici locali non a rete viene fatta un'ulteriore specificazione, ovvero che nel caso in cui l'affidamento avvenga attraverso società in house, quest'ultimo non può avere una durata superiore a cinque anni, salvo che tale deroga sia supportata da valide giustificazioni ed in particolare per "assicurare l'ammortamento degli investimenti".

Per l'affidamento in house del servizio in oggetto (trattasi di servizio pubblico locale non a rete) è stata stabilita una durata contrattuale di un anno, eventualmente rinnovabile di uno.

SEZIONE E – STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.1 - Piano economico-finanziario

Il Piano economico finanziario è un documento che deve attestare la sostenibilità del progetto e dare conto dell'equilibrio economico e finanziario. In particolare, il PEF deve mettere in evidenza, così come delineato dal D.lgs. 201/2022, per tutta la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale, *"i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento"*.

L'art. 14, comma 4, del D.lgs. 201/2022 prevede che *"Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"*.

Come poc'anzi detto, il servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni è un servizio pubblico locale non a rete e inoltre, trattandosi di un affidamento di durata inferiore ai 5 anni che non richiede, in generale, un particolare sforzo di investimento, non risulta necessaria l'elaborazione del piano economico-finanziario, pur restandone una facoltà per l'ente, ove ciò non sia già reso obbligatorio da altre disposizioni di legge o da norme di settore.

Il capitolato d'appalto definisce in maniera puntuale gli aspetti economici del servizio oggetto di affidamento.

E.2 - Monitoraggio

L'art. 30 del d.lgs. 201/2022, rubricato "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", stabilisce che:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano

la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016."

Considerato che il Comune di Iglesias ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, si applica ad esso il disposto dell'art. 30. Pertanto, unitamente alla relazione di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016, dovrà essere predisposta e aggiornata annualmente un'apposita relazione volta a rilevare il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

PARTE II – RELAZIONE EX ART. 17 DEL D.LGS. 201/2022

Il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, come in precedenza già evidenziato, l'articolo 14, comma 3, in riferimento alla scelta della modalità di gestione di un servizio, prevede la redazione di una relazione in capo all'ente affidante i cui contenuti sono stati già meglio descritti nella parte I – Relazione ex art. 14 del presente documento.

Ai sensi dell'art. 10 del suddetto Decreto legislativo si precisa che il servizio oggetto di affidamento è già esistente per cui non è necessario provvedere alla sua istituzione.

La scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.

Il Comune di Iglesias, coerentemente con i principi normativi che indirizzano all'aggregazione dei soggetti gestori dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica, intende dar continuità al servizio di facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni, affidato alla Società Iglesias Servizi S.r.l. con sede amministrativa in Iglesias, piazza Municipio - C.F./P.Iva 03258720923, con la formula dell'"in house providing", al fine di garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi stessi.

L'art. 17 del D.lgs. 201/2022, rubricato "Affidamento a società in house", al comma 1 dispone che *"Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016"*. In particolare, il D.lgs. 175 del 2016 agli artt. 4 e 16 prevede i requisiti soggettivi che devono possedere le società affidatarie e, per l'affidamento del servizio in oggetto, essi sussistono pienamente, infatti:

- trattasi di un affidamento per un servizio di interesse generale (facchinaggio interno ed esterno alle strutture e supporto alle manifestazioni);
- almeno l'80% dell'attività della società affidataria è costituito da servizi affidati dall'ente pubblico partecipante;
- sussiste un controllo analogo sulla società in quanto il Comune di Iglesias è socio unico della stessa.

Si richiamano a tal fine gli artt. 5 (Oggetto Società in house providing) e 24 (Controllo analogo) dello statuto della società in house Iglesias Servizi S.r.l.

L'art. 17 del D.lgs. 201/2022, al comma 2, prevede che *"Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30"*.

Inoltre, come già specificato in precedenza, si rammenta che anche l'art. 7 del D.lgs. 36/2023 richiede che l'amministrazione che intenda procedere ad affidamento con modalità in house providing adotti un provvedimento motivato in cui dia conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione e, in caso di prestazioni strumentali, afferma che il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto di vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.

Trattandosi di un affidamento di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, a tal fine si riportano qui di seguito le motivazioni che hanno portato il Comune di Iglesias a optare per l'affidamento del servizio alla società

in house.

Come già anticipato, l'esperienza pluriennale derivante dall'esecuzione in house del servizio in oggetto ha dimostrato che tale modalità gestionale ha garantito elevata flessibilità e ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione, anche in situazioni particolari che avrebbero messo in crisi soggetti privati.

Per quanto concerne i benefici per la collettività, si evidenzia che la gestione con modalità in house, rispetto al ricorso al mercato, garantisce che il servizio venga affidato ad un soggetto a controllo pubblico, elemento che consente di mantenere più bassi i costi a carico della collettività. Infatti, trattandosi di affidamento in house, i costi sono stati calcolati senza considerare l'utile d'impresa.

Dal punto di vista non strettamente economico si evidenzia altresì che, a partire dai vantaggi economici sopra esposti e della coerenza di tutte le restanti analisi e considerazioni condotte, l'affidamento alla locale società in house, in luogo dell'affidamento ad un concessionario esterno magari estraneo alla comunità locale, possa ben essere valutato favorevolmente, in termini di valorizzazione delle risorse umane e materiali della stessa, nonché degli appaltatori locali. Infatti, si ritiene un valore degno di particolare considerazione, la conservazione del know how acquisito nel corso della lunga gestione condotta sinora.

Per quanto riguarda la qualità del servizio, si attesta che la gestione pregressa si è svolta con esito positivo e senza contestazioni da parte dell'Ente.

L'obiettivo dell'affidamento del servizio sopra citato, a favore dell'Iglesias Servizi S.r.l., è quello di realizzare rilevanti sinergie ed economie di scopo e di scala, nonché mantenere il livello qualitativo dei servizi erogati al fine di ottenere, più in generale, migliori risultati sotto il profilo dell'efficienza, efficacia e della qualità dei servizi.

Inoltre, la concentrazione di più servizi in un'unica società risponde ai principi di sana gestione finanziaria e razionalizzazione delle società pubbliche, perseguiti dal legislatore con gli ultimi arresti normativi e in particolare con il D. Lgs. 175/2016. D'altro canto, tale concentrazione consente anche di dare vita ad un soggetto che diviene un riferimento per il territorio e per la cittadinanza, quale braccio operativo dell'amministrazione comunale.

Conclusioni

La presente Relazione:

1. individua quale forma di affidamento del servizio relativo alla gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento la modalità in house;
2. esplicita le ragioni del ricorso all'in house e la sussistenza dei requisiti previsti dall'Ordinamento europeo e dalla normativa nazionale in capo alla Società incaricata;
3. definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
4. esplicita le motivazioni dell'affidamento e del mancato ricorso al mercato, i benefici derivanti alla collettività dalla forma di gestione in house anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, efficienza, economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Come già evidenziato in precedenza, si sottolinea che nelle scelte sottese alla presente relazione si è tenuto conto delle caratteristiche della Società affidataria e, in particolar modo, dell'affidabilità della stessa e della capacità di operare con flessibilità al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Amministrazione.

Nel caso in specie si prende atto che, secondo i principi e le modalità definite, i requisiti richiesti per l'affidamento in house risultano soddisfatti.

Dunque, considerato quanto sopra, si propone ai competenti organi dell'Amministrazione l'approvazione della presente relazione al fine di procedere all'affidamento del servizio delineato nel capitolato, alle condizioni economiche proposte a Iglesias Servizi S.r.l., con modalità *in house providing*.